*Roma,* 23 settembre 2022

*Uff.-Prot.n°* URI.ML/UL.AC/13995/428/F7/PE

*Oggetto*:  REV per stupefacenti e psicotropi: chiarimenti.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

***SOMMARIO***

***Dal 27 settembre p.v. tutte le prescrizioni di medicinali stupefacenti, salvo la sezione A, saranno soggette alla REV. In attesa di chiarimenti operativi da parte del Ministero della salute, si ritiene utile fornire indicazioni operative relativamente agli obblighi connessi al registro stupefacenti***

***PRECEDENTI:***

***Circolare Federfarma n.12015/367 del 9/8/2022 e n. 13665/416 del 19/9/2022.***

Come è noto il recente D.lgs. n.136/2022, che entrerà in vigore il 27 settembre p.v., ha stabilito l’obbligatorio utilizzo della REV *(Ricetta Elettronica Veterinaria)* per le prescrizioni di medicinali (galenici compresi) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E, del DPR 309/90, recante il TU stupefacenti (cfr. ns. circ. n. 416/2022 cit. in epigrafe).

Allegato alla presente circolare è consultabile il file con l’elenco (cfr. all.n.1), predisposto dalla Banca dati Federfarma, di tutti i farmaci inclusi nelle sezioni B, C, D ed E che dovranno ora essere prescritti obbligatoriamente tramite REV.

Come già ricordato (cfr. Circ. n. 367/2022 cit. in epigrafe), il Ministero ha affermato con Circolare dello scorso 5 agosto, come *“relativamente … ai registri di carico e scarico (art. 42) e ai registri di entrata e uscita (art. 60) la loro eventuale dematerializzazione è, al momento, soggetta a un’approfondita valutazione da parte di questo Dicastero.”*

In attesa che il Ministero renda note le proprie valutazioni, resta aperta la questione del corretto adempimento dell’art. 45, comma 5, del TU stupefacenti, secondo cui *“Il farmacista* ***conserva per due anni****, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1,* ***le ricette*** *che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C****.***

***Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia*** *della ricetta originale, recante la data di spedizione.”*.

In assenza di espresse disposizioni ministeriali si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative alle farmacie.

In primo luogo si rammenta che la REV risulta normativamente equiparata alla precedente ricetta cartacea anche per quanto riguarda i formalismi necessari alla redazione della ricetta.

Ciò premesso, è dunque opinione di questa Federazione – salvo diverso orientamento ministeriale – che le farmacie non debbano allegare copia cartacea della REV (firmata e timbrata dal medico veterinario) nel registro stupefacenti ai fini della sua conservazione. In tale contesto si ritiene che, coerentemente all’avvenuta dematerializzazione della ricetta, l’obbligo di conservazione ex art. 45 possa essere assolto annotando, nel suddetto registro stupefacenti, il numero della ricetta elettronica veterinaria attraverso la quale è stato dispensato il farmaco stupefacente precedentemente caricato nel Registro. Tale annotazione del numero della REV permetterà alla farmacia, al momento di un possibile controllo da parte degli organi preposti, una facile visualizzazione e un’eventuale immediata stampa della REV in questione dal sistema Vet.info.

In misura ancor più cautelativa, la farmacia potrebbe decidere **anche** di stampare copia della REV contestualmente alla suddetta iscrizione del suo numero nel registro stupefacenti[[1]](#footnote-1) e conservarla nel registro stesso.

Copia della presente circolare sarà inoltrata alle competenti Autorità amministrative al fine di portarle a conoscenza delle soluzioni individuate, sollecitandone un pronto riscontro.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*All. n.1:*

***Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet*** ***www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.***

1. *La registrazione va effettuata entro 48 ore dalla dispensazione (art. 60, comma 2, DPR 309/90).* [↑](#footnote-ref-1)